

Di particolare importanza la sentenza della Corte di Cassazione n. 1268 del 21 gennaio 2005. Il provvedimento puntualizza – come premessa fondamentale – che, allo scopo di realizzare un «*ordinato iter motivazionale*», occorre ricordare che «*è giurisprudenza costante di questa Corte che le condizioni previste dall'articolo 1 della legge 18/1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza*». Ne consegue che «*la situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto*».

*«un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano una consistente degenerazione del sistema nervoso ed una limitazione delle facoltà cognitive (ad esempio Alzheimer e gravi forme di vasculopatia cerebrale), o impedimenti dell'apparato motorio (ad esempio Parkinson), o che cagionano infermità mentali con limitazioni dell'intelligenza, e che, nello stesso tempo, richiedono una giornaliera assistenza farmacologica al fine di evitare aggravamenti delle già precarie condizioni psico-fisiche nonché incombenti pericoli per sé e per altri (esempio psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale, o forme di epilessia con ripetute crisi convulsive, controllabili solo con giornaliere terapie farmacologiche)».*

Con la sentenza n. 19545 del 30 settembre 2016, la Cassazione sezione Lavoro ha fatto chiarezza sui requisiti necessari che devono sussistere ed essere provati per ottenere la concessione dell'indennità di accompagnamento.

La Suprema Corte precisa che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge n. 18 del 1980, richiede (Cass., n. 15882 del 2015) la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).

La capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai

fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare

la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (Cass., ord., n. 25255 del 2014).

In primo luogo, viene affermato che la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica.

In secondo luogo, si specifica che l'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana va valutata in senso qualitativo e non quantitativo, nel senso che anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per la possibile incidenza sullo stato di salute e sulla dignità della persona, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.

Con questa pronuncia, dunque, la Cassazione sezione Lavoro da un lato richiede il necessario accertamento di una condizione di impossibilità per il beneficiario dell'indennità ma, al contempo, adotta un'interpretazione ampia di tale concetto di impossibilità.

la Corte di Cassazione, con la recente sentenza numero 5032/2016 ha affermato che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) **necessitano della presenza costante di un accompagnatore** in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri.